SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 899)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di un contributo statale di lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ha ricevuto i propri finanziamenti sino al 1969 nel quadro del contributo che fu assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare con la legge 13 maggio 1965, n. 494, per il quinquennio 1965-69. A partire dal 1º gennaio 1970, avrebbe dovuto avere decorrenza il II piano quinquennale dell'ente e l'Istituto, pertanto, provvide a predisporre il proprio piano quinquennale ed a sottoporlo ai Ministri vigilanti ed al CIPE. Ma il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) espresse l'avviso che detto piano fosse correlato, nella durata e nella decorrenza, al programma economico nazionale per il quinquennio 1971-75.

L'esercizio finanziario 1970 veniva così a figurarsi come un « anno ponte » per il finanziamento del quale, con la legge 15 maggio 1970, n. 334, era assegnato al CNEN un contributo di 32,5 miliardi di lire, comprensivo della quota di lire 3.750 milioni da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Anche l'anno 1971 venne a configurarsi come « anno ponte » e pertanto la legge 9 aprile 1971, n. 204, assegnò al CNEN, per l'esercizio finanziario 1971, un contributo di 40 miliardi di lire, comprensivo della quota destinata all'INFN pari a lire 4.615 milioni.

In data 4 giugno 1971 il piano quinquennale dell'INFN venne esaminato assieme a quello del CNEN dal CIPE il quale ravvisava l'opportunità di un suo parziale ampliamento dettando al riguardo direttive per la definizione delle attività da trasferire all'INFN da parte del CNEN. Ciò al fine di affidare all'INFN l'intero settore della ricerca pubblica nazionale attinente alla fisica nucleare fondamentale.

In attesa del completamento dell'iter di approvazione del piano su indicato ed al fine di assicurare dopo il 31 dicembre 1971 lo svolgimento dei programmi in corso e delle attività istituzionali dell'ente, assieme a quelle del CNEN, veniva predisposto e presentato alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1971 un disegno di legge con cui si assegnava al CNEN uno stanziamento per il 1972 di lire 45 miliardi, comprensivo della quota da destinare all'INFN pari a lire 5.190 milioni.

Decaduto il disegno di legge per lo scioglimento anticipato delle Camere ed in considerazione dell'urgente necessità di provvedere al finanziamento dei predetti enti, è stato emanato il decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, convertito successivamente in legge dal Parlamento, per l'assegnazione al CNEN di un contributo di lire 45 miliardi, di cui lire 5.190 milioni da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

A questo punto, è da ricordare che la legge di ristrutturazione del CNEN n. 1240 del 15 dicembre 1971 dichiara l'INFN ente di diritto pubblico con bilancio autonomo, stabilendo altresì che i provvedimenti legislativi relativi ai finanziamenti pluriennali dell'Istituto stesso siano proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Pertanto, a partire dal 1973, spetta al Ministero della pubblica istruzione provvedere ai finanziamenti dell'INFN. Restano ancora a carico del bilancio del CNEN i laboratori nazionali di Frascati, in attesa del loro trasferimento all'INFN stesso.

Il 1973 si presenta in modo del tutto particolare, in quanto esso dovrebbe costituire il quarto anno di applicazione del piano pluriennale 1970-75, che viceversa, per le vicende su esposte, non ha trovato sinora risconde.

tro nelle somme messe a disposizione dell'ente, quindi, nel ritmo temporale di attuazione dei programmi.

D'altra parte, le attività dell'ente, caratterizzate in modo precipuo da ricerche con svolgimento pluriennale, dalle iniziative per la preparazione italiana alla utilizzazione del protosincrotrone europeo da 300 GeV (CERN) e dall'esigenza indilazionabile di acquisire nuovi acceleratori per le attività di fisica dei nuclei, richiedono che esso possa fare assegnamento su disponibilità finanziarie articolate su basi pluriennali. Solo in tal modo, infatti, l'azione di programmazione può essere coerente, continua ed efficace.

La considerazione che il piano pluriennale 1970-75 non ha trovato sinora una compiuta attuazione e l'entrata in vigore della nuova legge di ristrutturazione del CNEN e dell'INFN del 15 dicembre 1971, n. 1240, sono elementi che inducono a ritenere indispensabile proporre una legge di finanziamento per il restante triennio 1973-75 e di configurare il 1973 come primo anno di un piano triennale dell'ente, rapportato al nuovo piano economico nazionale 1973-77.

In attesa della predisposizione di un disegno di legge che consenta di assegnare all'INFN il finanziamento triennale, si pone l'esigenza di assicurare intanto all'INFN un finanziamento preliminare per il 1973, con riserva di presentare nel corso dell'esercizio una legge di finanziamento che completi il contributo 1973 e che fissi i mezzi finanziari per il successivo biennio 1974-75.

Il presente disegno di legge propone, quindi, di assegnare all'INFN un contributo per il 1973 di lire 6 miliardi, quale acconto che consenta la mera sopravvivenza dell'Istituto stesso.

Si ritiene, infatti, che il contributo in esame fornisca all'INFN soltanto i mezzi finanziari sufficienti al proseguimento delle attività in corso, in attesa dei previsti successivi interventi legislativi, anche d'ordine finanziario « ad hoc », intesi al trasferimento dei laboratori di Frascati dal CNEN all'INFN medesimo ed a consentire il fecondo svolgimento dei programmi scientifici pluriennali da tempo previsti ed approvati.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare, riordinato con decreto ministeriale 26 luglio 1967 e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1973, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo di 6 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.